Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 35-4745

Modifiche al paragrafo 16 della d.g.r. 30 settembre 2008, n. 35-9702 in materia di impianti termici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o) della l.r. 13/2007 e modifiche alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 45-11967 in materia di impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e serre solari.

A relazione dell'Assessore Giordano:

La Giunta regionale, con deliberazione n. 35-9702 del 30 settembre 2008, sentite le Commissioni consiliari, ha approvato le disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi delle lettere h), i), j), k), l), m) ed o) dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".

Ai sensi del paragrafo 6, punto 5, "Il manutentore trasmette alla provincia territorialmente competente, in formato elettronico secondo modalità predefinite ed utilizzando specifici servizi resi disponibili sul sito internet della provincia stessa, il rapporto di controllo tecnico, con indicazione del codice identificativo dell'impianto e del codice alfanumerico del bollino verde apposto su formato cartaceo (...)".

La suddetta deliberazione, modificata dalla deliberazione 25 maggio 2009, n. 13-11468, al paragrafo 16, nel dettare disposizioni transitorie, prevede che solo fino alla data del 15 ottobre 2012 le imprese di manutenzione possano trasmettere in formato cartaceo alla Provincia competente il bollino verde.

In considerazione della necessità di prolungare il periodo di sperimentazione del sistema informativo, in modo da consentire un ulteriore miglioramento e una maggiore fruibilità del sistema operativo;

tenuto conto, inoltre, che al fine di recepire le disposizioni della direttiva europea 31/2010, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, il quadro normativo nazionale di riferimento è in fase di rivisitazione e che, conseguentemente, questo comporterà un aggiornamento della normativa regionale in materia;

considerato che lo schema di decreto in materia di esercizio e controllo degli impianti termici approvato in sede di Conferenza Unificata in data 24 settembre 2012, prevede in capo alle Regioni l'istituzione di un catasto degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali, che consenta il raccordo tra i dati raccolti, gli enti responsabili e le diverse funzioni svolte ai differenti livelli amministrativi. Lo stesso schema stabilisce la trasmissione con strumenti informatici dei dati misurati dai manutentori al catasto.

Ravvisata altresì la necessità di rettificare il punto 1 del paragrafo 16, sostituendo le parole "punto 4" con le parole "punto 5";

dato atto che per la restante parte, è confermato il testo della d.g.r. n. 35-9702 del 30 settembre 2008 e s.m.i.;

considerato altresì che la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 45-11967 in materia di impianti solari termici, al paragrafo 3.2 disciplina la determinazione del fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria e le modalità per il suo soddisfacimento;

a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 28/2011 che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la lettera a) del suddetto paragrafo 3.2 nel prevedere che in luogo dell'energia prodotta da impianti solari termici possa essere "utilizzata energia proveniente da geotermia ad alta entalpia" non risulta completamente coerente con le disposizioni previste dal d.lgs. 28/2011;

l'articolo 2 di tale decreto, infatti, nel definire l'energia da fonti rinnovabili include tra le stesse, oltre alla geotermia, anche l'energia aerotermica e quella idrotermica;

considerato che l'utilizzo di tali fonti e delle tecnologie connesse non comporta emissioni a livello locale, si propone di sostituire la lettera a) del paragrafo 3.2 della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 45-11967 con la seguente lettera a) "sia utilizzata energia aerotermica, geotermica o idrotermica come definite dall'articolo 2 del d.lgs. 28/2011";

```
vista la l.r. 13/2007;
vista la l.r. 23/2008;
vista la d.g.r. 35-9702 del 30 settembre 2008;
vista la d.g.r. 25 maggio 2009, n. 13-11468;
vista la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 45-11967;
acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti in data 4 ottobre 2012;
```

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare al 30 giugno 2013 il termine di applicazione delle modalità di trasmissione cartacea del bollino verde originariamente fissato al 15 ottobre 2012 dal paragrafo 16 della d.g.r. n. 35-9702 del 30 settembre 2008;
- di sostituire le parole "15 ottobre 2012" contenute ai punti 1 e 2 del paragrafo 16) della d.g.r. n. 35-9702 del 30 settembre 2008, con le parole "30 giugno 2013";
- di sostituire al punto 1 del paragrafo 16 le parole "punto 4" con le parole "punto 5";
- di dare atto che, per la restante parte, è confermato il testo della d.g.r. n. 35-9702 del 30 settembre 2008 e s.m.i.;
- di sostituire le parole "sia utilizzata energia proveniente da geotermia ad alta entalpia" di cui alla lettera a) del paragrafo 3.2 della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 45-11967 con le seguenti parole "sia utilizzata energia aerotermica, geotermica o idrotermica come definite dall'articolo 2 del d.lgs. 28/2011".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

(omissis)